



Comune di Torrita Tiberina

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. 2719 del 26.07.2023

**RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 5 D.LGS. 175/2016
PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

INDICE

PREMESSA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DEL RICORSO ALL'ACQUISTO DI QUOTE
DELLA SOCIETA' AD INTERAPARTECIPAZIONE PUBBLICA

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PREMESSA

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria in relazione all'affidamento "in house" a favore della società partecipata Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. per la gestione di igiene urbana.

Essa è redatta al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

Il predetto fine si coniuga, inoltre, all'esigenza di dare esecuzione alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 – di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - che testualmente recitano:

- "Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: omissis ... c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17" (art. 14, comma 1);
- "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati omissis" (art. 14, comma 2);
- "Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni" (art. 14, comma 3);
- "Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi d'interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici

e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016” (art. 17, comma 1);

Inoltre, l’art. 19, comma 1 del medesimo decreto prevede che “Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici”.

In particolare, si rende necessario:

- analizzare il quadro normativo di riferimento anche con riguardo ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- illustrare le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da assegnare in gestione;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico universale cui dovrà attenersi l’affidatario;
- esplicitare la convenienza economica della scelta dell’affidamento in house in alternativa al ricorso al mercato concorrenziale, evidenziando i risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché i risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio Igiene Urbana
Ente affidante	Comune di Torrita Tiberina
Tipo di affidamento	Contratto di Servizio
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata dell'affidamento	5 anni
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Torrita Tiberina

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Roberto Angelini
Area	Settore Tecnico Manutentivo

Telefono	0765/30116
mail	angelini.torritatiberina@gmail.com

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente relazione è redatta nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, a loro volta frutto delle elaborazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (già Corte di Giustizia delle Comunità Europee) in materia di affidamenti diretti in house.

A partire dalla sentenza Teckal (Corte di Giustizia, sez. V, 18 novembre 1999, in C-107/98), l'ordinamento comunitario ha evidenziato come non sia necessario ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare la gestione di un servizio pubblico in presenza dei seguenti presupposti, ovverosia allorquando:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b. il soggetto aggiudicatario realizzi la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Con il passare del tempo, a tale due requisiti, si è affiancato quello relativo alla presenza di un capitale interamente pubblico all'interno del soggetto affidatario (Corte di Giustizia, sez. I, 11 gennaio 2005, in C- 26/03, Stadt Halle). Nel corso del tempo, i giudici comunitari hanno specificato i contorni del concetto di controllo "analogo", giungendo a precisare che, ai fini della legittimità di un affidamento diretto, l'organo di amministrazione del soggetto affidatario non deve avere rilevanti poteri, che, viceversa, devono essere direttamente attribuiti all'amministrazione affidante (Corte di Giustizia, sez. I, 13 ottobre 2005, in C-458/03, Parking Brixen) e, ancora, che il controllo esercitato da quest'ultima sul soggetto affidatario deve prevedere strumenti di tipo pubblicistico maggiormente penetranti rispetto ai poteri già riconosciuti dal diritto societario, così da assicurare, in capo alla amministrazione affidante, il potere di influire sulle decisioni assunte dal soggetto affidatario (Corte di Giustizia, sez. I, 11 maggio 2006, in C-340/04,) ovvero, in altri termini, di esercitare penetranti poteri di controllo e di ingerenza gestionale, a fronte di una corrispondente limitazione delle prerogative normalmente attribuite agli organi societari (Corte di Giustizia, sez. III, 10 settembre 2009, in C-573/07, Sea).

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell'art. 113 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

L'art. 113 del TUEL prevedeva il conferimento a società:

- di capitali individuate mediante gara pubblica;
- miste i cui soci privati siano scelti con procedura di evidenza pubblica;
- con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività con l'ente pubblico titolare del capitale e quest'ultimo eserciti sullo stesso un controllo analogo alla gestione diretta.

Le disposizioni dell'articolo 113 del TUEL sono state superate dal decreto legge 112/2008. L'articolo 23 bis nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria a favore di:

- imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società a partecipazione mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

In deroga alle suddette modalità l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house.

In conseguenza della dichiarata incostituzionalità dell'art 4 d.l. 138/2011 il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 che al comma 20 prevedeva, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, dal 20/10/2012 l'affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica debba essere effettuato sulla base di un'apposita relazione, da pubblicare sul sito internet dell'ente affidante, che desse conto:

- delle ragioni dell'affidamento;
- della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; dei contenuti specifici dell'obbligo di servizio pubblico;
- delle eventuali compensazioni economiche previste;

Tale possibilità di affidamento di servizi di interesse locale a società in house è altresì stata introdotta dal "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" - di cui al D.lgs. 175/2016 - che prevede espressamente l'ausilio di società a partecipazione pubblica per la realizzazione e gestione diretta di servizi di interesse generale relativi agli enti proprietari.

L'art. 4 del suddetto testo unico, prevede, infatti espressamente la possibilità di costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società già esistenti per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Pertanto - considerato che per "servizi di interesse generale" si intendono le "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti intermini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" - l'acquisizione della partecipazione all'interno della soc. AMS appare in linea con i dettami della normativa vigente.

Successivamente, come già evidenziato, il d.lgs. 201/2022 ha previsto espressamente – agli articoli 14 e 17 – l'affidamento a società in house tra le modalità di gestione del servizio pubblico locale, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al d.lgs. 175/2016.

L'art. 7 del Nuovo Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 36/2023) – nel confermare la possibilità di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture - ha previsto l'adozione, per ciascun affidamento, da parte delle stazioni appaltanti, di un provvedimento motivato, in cui le stesse danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. Il principio del risultato, infatti, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Rispetto al servizio in oggetto, l'affidamento all'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l., secondo la modalità inhouse, si ritiene pienamente rispondente a tutte le condizioni di "servizi pubblico locale" in precedenza individuate, così come di seguito precisato:

- **Universalità:** il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e nuclei rurali distaccati) e ai medesimi standard qualitativi;
- **Continuità:** non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto e vi è l'immediata disponibilità di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare l'efficiente gestione del servizio;
- **Qualità:** un serio standard nello svolgimento dei servizi con assicurazione di modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune. AMS srl , persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
- **Economicità:** la maggior efficienza del servizio viene realizzata cercando di contenere al massimo il dispendio di mezzi e di strumenti, ove per mezzi non si intendono solo quelli di natura squisitamente economica, ma anche e soprattutto quelli di carattere procedurale. Difatti il principio di economicità è realizzato attraverso:
 - evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi a disposizione;
 - utilizzare in modo razionale ed intelligente le risorse materiali e personali;
 - ottimizzare i risultati attesi;
- **Monitoraggio e controllo:** gli uffici preposti dell'Ente Comune di Torrita Tiberina effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi, richiedono informazioni e confronti sull'andamento del servizio, di controllo dei risultati e dell'operato attraverso incontri volti a monitorare la qualità del servizio erogato, nonché la soluzione di eventuali problematiche che possano insorgere dalla gestione del servizio;
- **Trasparenza e informazione completa:** sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro, diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare a quelle di carattere economico, libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantisce l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.

MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DEL RICORSO ALL'ACQUISTO DI QUOTE DELLA SOCIETA' AD INTERAPARTECIPAZIONE PUBBLICA A.M.S. S.r.l.

L'acquisto di quote di società partecipate ed in particolare dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. di proprietà del Comune di Magliano Sabina, permetterebbe di svolgere i servizi tra cui quello integrato di igiene urbana, consentendo a questo Comune di svolgere sia le funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo del servizio che di partecipazione concreta alla "gestione" dello stesso, secondo le effettive esigenze manifestate dalla comunità locale di riferimento.

Si è quindi in presenza di un modello che si pone in alternativa a modelli gestionali in cui, al di là degli indirizzi espressi dall'organo esecutivo, le scelte gestionali sono demandate ad un soggetto imprenditoriale privato che ha ricevuto l'affidamento del servizio con gara. Infatti ricorrendo alla propria azienda municipalizzata, è possibile avvalersi del modello di gestione *in house* che è in grado di coniugare insieme:

- il perseguimento degli interessi delle comunità locali senza che questo venga anteposto alla logica del profitto;
- un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato ed il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, necessari ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa;
- compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno;

ANALISI OBIETTIVI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA

L'affidamento di cui trattasi rispetta la condizione necessaria per poter operare affidamenti diretti nei confronti di proprie società. Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni afferenti detto affidamento *in house*, occorre precisare che, a differenza delle aziende private, per le aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta *“la capacità attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata, pertanto, il suo contributo all'economicità può dirsi realizzato se l'utilità che deriva dal soddisfacimento dei propri bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi.* (C. Malavasi *“Manuale operativo per le rilevazioni contabili negli Enti Locali – pag. 25)”*.

Pertanto gli obiettivi in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale, sono in linea con i dettami della normativa vigente ai fini dell'acquisizione della partecipazione all'interno della soc. AMS.

Dall'esposizione di tutte le argomentazioni esplicitate nella presente relazione, anche attraverso l'analisi dei dati

esposti nel piano economico finanziario e dalle modalità gestionali e di impiego del personale, la scelta dell'affidamento in house alla società AMS Srl risulta preferibile per le seguenti motivazioni:

- a. l'Amministrazione comunale concepisce il servizio di IGIENE URBANA come parte dell'educazione ambientale, cioè quale strumento per incidere sugli stili di vita dei cittadini; A tal fine riconosce la necessità di avvalersi di uno strumento gestionale quale è l'in house, che opera attraverso un soggetto che è una sua articolazione interna, che garantisca la realizzazione di tali obiettivi e possa tradurre in operatività scelte e programmi;
- b. la gestione diretta del servizio da parte del Comune non sarebbe attuabile in quanto l'Ente non possiede la struttura organizzativa necessaria per lo svolgimento conveniente del servizio a causa della carenza di personale sia in termini numerici che qualifiche professionali necessarie allo svolgimento delle attività sopra menzionate;
- c. la compartecipazione nell'azienda pubblica dei Comuni del comprensorio della Valle del Tevere consente di sfruttare le *economie di scala* in grado di generare progressivamente un potenziale in termini di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del servizio.
- d. la formazione specifica effettuata negli anni dal personale di AMS Srl e la conoscenza da parte della Società delle peculiarità e delle caratteristiche del servizio di IGIENE URBANA costituisce un patrimonio di conoscenze difficilmente ricostruibile senza notevoli investimenti di tempo e risorse e garantisce il massimocoinvolgimento della popolazione nei progetti legati all'educazione ambientale;
- e. viene garantita la massima trasparenza della gestione in tutti gli aspetti gestionali conseguenti anche al controllo analogo anche grazie alla definizione del contratto di servizio che costituisce la base di partenza dei servizi che saranno affidati alla società in house;
- f. il controllo sull'andamento della gestione dei servizi è più diretto e immediato, rispetto alle forme di controllo che posso trovare riferimento e disciplina in un capitolato d'onere in caso di appalto esternalizzato, riducendo la semplificazione nelle procedure di contestazione ed escludendo l'insorgere di contenziosi;
- g. l'affidamento a società in house consente una maggiore serenità al personale dipendente che in tale situazione va ad essere assorbito da un'azienda pubblica partecipata al 100% da comuni e non a soggetto privato;

Inoltre, per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione comunale, di fatto, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto. Ciò in quanto, gli strumenti che detta tipologia di affidamento mette a disposizione, consentono l'immediato accesso ai dati aziendali, al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio, il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio.

Per tutte queste motivazioni si ritiene economicamente congrua, anche in relazione alla potenziale durata dell'ammortamento, l'offerta tecnico/economica presentata da A.M.S. Srl (prot. 1907 del 26.05.2023 in atti) e rispondente alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, della quale la presente relazione – unitamente al relativo schema di delibera consiliare - costituisce parte integrante e sostanziale.

1. QUADRO ECONOMICO OFFERTA

L'offerta presentata da A.M.S. Srl è stata sviluppata per organizzare le principali attività di igiene urbana che prevedono la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti, sia per le utenze domestiche che non domestiche, oltre ad attività di spazzamento manuale nelle strade generali e nelle zone limitrofe e in genere al posizionamento dei mastelli e dei contenitori di raccolta e trasporto dei rifiuti. Il servizio viene svolto dagli operatori mediante raccolta manuale e/o meccanizzata; inoltre gli addetti effettuano l'assistenza a terra al servizio di raccolta meccanizzata a caricamento posteriore. Il materiale raccolto viene successivamente prelevato e trasportato autonomamente o da soggetti terzi presso impianti esterni per il riciclaggio o lo smaltimento finale.

L'obiettivo è superare il 70% di RD, aumentare la qualità del rifiuto avviato a recupero, diminuire il conferimento della frazione umida e ridurre la quantità di indifferenziato, verificando attentamente che la frazione differenziata che viene conferita non contenga frazioni che è possibile differenziare.

L'offerta economica è riassunta nel seguente schema:

AUTOMEZZI	UM	COSTO		COSTO COMPLESSIVO
		UNITARIO	N.	
Autompattatore 20 mc	€/anno	50.800,00	0,4	20.320,00
Costipatore 6 mc	€/anno	17.320,00	0,7	12.124,00
Porter 2,2 mc	€/anno	10.048,00	0,5	5.024,00
Autocarro attrezzato con lift	€/anno	59.500,00	0	0,00
COSTO TOTALE AUTOMEZZI €/anno				37.468,00

ATTREZZ. E MAT. DI CONSUMO	UM	COSTO		COSTO COMPLESSIVO
		UNITARIO	N.	
Cassone scarrabile 30 mc	€/anno	641,67	0	0,00
Cassone scarrabile da 15 mc	€/anno	449,17	0	0,00
Compattatore scarrabile a tenuta	€/anno	1.026,67	0	0,00
Contenitore oli esausti	€/anno	116,00	0	0,00
Contenitore RUP	€/anno	87,00	0	0,00
Contenitore batterie	€/anno	87,00	0	0,00
COSTO TOTALE ATTREZZATURE €/anno				0,00

PERSONALE	UM	COSTO		COSTO COMPLESSIVO
		UNITARIO	N.	
Livello 2 - operaio	€/anno	36.661,95	1	36.661,95
Livello 3B - operaio	€/anno	40.762,77	1	40.762,77
Livello 4A - impiegato	€/anno	41.494,23	0,2	8.298,85
COSTO TOTALE PERSONALE €/anno				85.723,57

COSTI SMALTIMENTO-TRATTAMENTO	COSTO COMPLESSIVO
-------------------------------	-------------------

COSTO TOTALE SMALTIMENTO-TRATTAMENTO €/anno 43.084,64

COSTI GIORNTE ECOLOGICHE COSTO COMPLESSIVO

COSTO TOTALE GIORNATE ECOLOGICHE €/anno 9.600,00

COSTI DELLA SICUREZZA COSTO COMPLESSIVO

COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA €/anno 4.465,00

COSTO TOTALE AL NETTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO 180.341,21
€/anno

SPESE GENERALI E MARGINE OPERATIVO LORDO €/anno 0,00

COMPENSI DA FRAZIONI DIFFERENZIALI -11.000,00

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO €/anno 169.341,21

COSTO MENSILE SERVIZIO €/mese 14.111,77

N.B.: i costi si intendono al netto dell'IVA

2. PEF 2022-2025

L'art. 1, comma 654 della L. 147/2013 prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Dato atto che la delibera 363/2021/R/rif ARERA, stabilisce che il metodo tariffario rifiuti parte 2, prevede che l'elaborazione del piano quadriennale 2022/2025 elaborato nell'anno 2022 possa essere applicato anche all'anno 2023 prendendo come riferimento i dati relativi, essendo necessaria la revisione del Piano solo ed esclusivamente nel caso in cui si verifichi una di queste possibilità:

avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa;

squilibrio economico-finanziario, riconducibile allo spropositato aumento dei costi per i conferimenti (CTS e CTR), come ad esempio la chiusura di un centro per il conferimento con conseguente aumento del costo di trasporto per procedere con i conferimenti lontano dal territorio;

passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva;

intensa variazione dei livelli di qualità.

Per tutti gli altri casi l'Autorità non prevede la riapertura del modello nel 2023;

Si evidenzia la composizione del PEF 2022-2025 annualità 2023, in relazione agli anni 2022 e 2023:

	2022			2023		
	Ambito tariffario: COMUNE DI TORRITA TIBERINA			Ambito tariffario: COMUNE DI TORRITA TIBERINA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i del Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	11.794	-	11.794	11.794	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CFS	25.301	3.009	28.330	25.294	3.006	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	4.394	4.394	-	4.357	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	55.990	-	55.990	55.916	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{RP}_{19/20}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{RP}₁₉	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{RP}₁₉	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	3.754	-	3.754	3.753	-	-
Raffone di sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	2.254	-	2.254	2.252	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi economici dai sistemi collettivi di compliance AR₂₀	-	-	-	-	-	-
Raffone di sharing a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ricavi derivanti dai corrispettivi economici dai dati sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR₂₀	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Componente a consorzio relativa ai costi variabili RC_{19/20}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero dalla $\Delta(Ta-T)_{mod}$ di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	11.820	-	11.820	11.820	-	-
T_{19a} Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	90.890	19.328	110.074	90.745	19.183	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	20.185	-	20.185	20.145	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CAIC	-	4.520	4.520	-	4.513	-
Costi generali di gestione CGG	3.704	-	3.704	3.702	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO₂₁	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	3.704	4.520	10.225	3.702	4.513	-
Ammortamenti Amm	15.557	-	15.557	15.557	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	6.059	-	6.059	5.077	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R₂₀	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{preoperator}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	21.615	-	21.615	20.634	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{RP}_{19/20}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{RP}₁₉	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{RP}₁₉	-	-	-	-	-	-
Componente a consorzio relativa ai costi fissi RC₁₉	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero dalla $\Delta(Ta-T)_{mod}$ di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	4.624	-	4.624	-	4.624	-
T_{19a} Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	46.506	11.146	56.480	46.501	11.137	-
T_{20a} T_{19a} + T_{19b} prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	137.396	43.325	199.471	137.245	43.255	-
T_{20a} T_{19a} + T_{19b} dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	136.596	40.367	144.724	136.346	40.300	-

Il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021 dal soggetto gestore, evidenzia che i costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune ha un costo complessivo di € 165.566,00;

Attualmente il servizio è svolto da società privata affidataria tramite procedura di gara, che rappresenta un modello gestionale in cui, al di là degli indirizzi espressi dall'organo esecutivo, le scelte gestionali sono demandate ad un soggetto imprenditoriale privato che ha ricevuto l'affidamento del servizio, appunto, con gara.

Il Comune di Torrita Tiberina si pone l'obiettivo di un modello gestionale alternativo per il perseguimento degli interessi della comunità locale attraverso un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato ed il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, necessari ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa;

3. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'acquisizione di quote di capitale sociale dalla ditta *Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l.* finalizzata all'affidamento in house del servizio di igiene urbana di questo Comune risulta conforme alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e conveniente sia in termini economici che di efficacia nella futura gestione dei servizi; nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria per tutta la durata dell'affidamento, che seguirà in termini strategici il quinquennio e in termini finanziari il triennio. La presente relazione è inviata alla Giunta ed al Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza.



Il Responsabile del Servizio

Roberto Angelini